

# Introduzione

Tutto il Regolamento Comunitativo è stato tante volte percorso dagli artifizianti tendenti a distruggerlo, che ormai mi sembra molto declinato dallo spirito, e dalle massime della sua fondazione, e già prossimo al ritorno di quelli medesimi disordini che persuasero la necessità di una Riforma<sup>1</sup>.

L'autore di queste amare riflessioni, che sembravano delineare un quadro senza speranza di recupero, è Francesco Maria Gianni, senatore e braccio destro del Granduca Pietro Leopoldo. Erano passati ormai dieci anni dal varo di una delle più ambiziose riforme della stagione leopoldina, che mirava a riorganizzare in profondità l'amministrazione pubblica, affidando la gestione delle comunità ad una classe di 'cittadini' proprietari, naturalmente interessati al benessere e allo sviluppo della cosa pubblica<sup>2</sup>. Proprio a Gianni si dovevano i capisaldi e

<sup>1</sup> Ricordi di Francesco Maria Gianni dati in Pisa e rivolti a Pietro Leopoldo (8 gennaio 1784), in Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASFi), *Carte Gianni*, b. 45, ins. 535.

<sup>2</sup> A proposito della Riforma comunitativa cfr., in primo luogo, lo studio fondamentale di Bernardo Sordi, che ripercorre la vicenda dalla fase progettuale al momento attuativo: B. Sordi, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di Costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991. Per una panoramica più generale sul riformismo leopoldino cfr. L. Mannori, *Lo Stato del Granduca 1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pisa, Pacini, 2014, in particolare i capitoli VI (*Le riforme leopoldine*, pp. 161-205) e VII (*L'eredità di Pietro Leopoldo*, pp. 207-228). Sulla figura di Pietro Leopoldo e sulla sua azione di governo cfr. l'ormai classico A. Wandruszka, *Pietro Leopoldo. Un grande riformatore*, Firenze, Vallecchi, 1968. All'interno di una bibliografia molto ricca sul tema, cfr., infine, almeno due studi relativi agli esordi e agli ultimi stadi della parabola di governo di Pietro Leopoldo: V. Becagli, *Pompeo Neri e le riforme istituzionali*

l'organizzazione pratica di una Riforma che avrebbe dovuto ridisegnare, allo stesso tempo, i ceti dirigenti del Granducato e l'assetto fondiario del territorio, privatizzando i beni e le terre comuni attraverso lo strumento dell'allivellazione, nell'obiettivo generale di rendere l'amministrazione più economica ed efficiente<sup>3</sup>.

Tra le principali tare del farraginoso sistema precedente rientrava una pretesa di controllo da parte della Dominante che, se sul piano pratico si rivelava talvolta più teorica che reale, sul versante finanziario rappresentava un capitolo di spesa particolarmente gravoso per le casse dello Stato. Di qui la cocente delusione del massimo sostenitore di quell'esperimento riformistico nel constatare il ritorno di pratiche di governo considerate ormai sepolte, ovvero di quel gusto, proprio del ministero, «di dominare direttamente, o indirettamente sulle comunità»<sup>4</sup>. Questo rinnovato 'dirigismo' si sarebbe realizzato, secondo Gianni, a causa del «dispotismo» dei cancellieri e dei giudicanti, ovvero delle magistrature sul territorio che continuavano a dipendere dal centro<sup>5</sup>. Ancor più che nell'individuazione dei «nemici di uno de' più benefici ed utili stabilimenti di V.A.R.», l'analisi del senatore fiorentino è interessante per l'individuazione degli *strumenti* con cui essi stavano riuscendo a distorcere il senso e gli effetti della Riforma comunitativa.

Alla base dello strapotere che queste due figure pubbliche erano riuscite a conquistarsi nelle diverse località del Granducato stava la superfetazione regolamentaria che, per un decennio, aveva ingolfato la vita delle magistrature locali pretendendo di spiegare e di chiarire specifici punti del nuovo assetto amministrativo delle comunità. Era proprio la moltiplicazione di riferimenti normativi, non di rado contrastanti, che portavano i residenti delle magistrature locali ad un senso d'incertezza, che li conduceva fatalmente a rivolgersi, in primo luogo, proprio al rappresentante del Granduca sul territorio:

perché il codice comunitativo è diventato un volume enorme, e contiene tante risoluzioni, et ordinazioni varianti, ed alcune pubblicate ed altre non pubblicate, che non è praticabile alli Residenti nelle Magistrature l'aver presente una legislazione, la quale consta di tanti diversi documenti racchiusi negli Archivi.

*della prima età leopoldina*, in *Pompeo Neri, Atti del colloquio di studi di Castelfiorentino*, a cura di A. Fratoianni, e M. Verga, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1992, pp. 333-376; G. La Rosa, *Il sigillo delle riforme. La Costituzione di Pietro Leopoldo di Toscana*, Milano, Vita e Pensiero, 1997.

<sup>3</sup> Sulla fondamentale figura di Gianni cfr. almeno F. Diaz, *Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966, e in particolare, per i temi qui trattati, pp. 244-258.

<sup>4</sup> ASFi, *Carte Gianni*, b. 45, ins. 535.

<sup>5</sup> Per un'attenta panoramica sui complessi e correlati apparati giurisdizionale e amministrativo toscani rimane fondamentale, benché riferito ad un'epoca precedente, lo studio di E. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, Sansoni, 1973: in particolare i capitoli II (*Il sistema giurisdizionale*, pp. 19-48) e III (*Il sistema amministrativo*, pp. 49-62). Per la rottura determinata dalla Riforma in ambito amministrativo cfr. invece V. Becagli, *Stato e amministrazione nel Granducato di Toscana da Cosimo I a Pietro Leopoldo*, in Id., *Lezioni di storia toscana*, Firenze, Le Monnier, 1981, pp. 13-39.

Di qui la previsione dell'ormai prossima restaurazione dello *status quo ante*, che avrebbe ridotto ancora una volta le decisioni – i *partiti* – delle magistrature locali a poco più di una formalità, utile solo ad ammantare di un «consenso apparente de' comunisti la schiavitù de' Corpi pubblici, e degli interessi privati sotto il dominio effettivo del ministero». Andava così smarrendosi il principio cardine dell'intera misura riformistica, ovvero «che tutto il complesso degli Affari comunitativi, non era altro, che la forma degli interessi particolari, e che da veruno meglio possono amministrarsi, che da propri interessati»<sup>6</sup>.

Nonostante la loro apparente remissività, le riflessioni di Gianni non costituivano affatto una dichiarazione di resa. Al contrario, era proprio da questa denuncia che prendeva le mosse la proposta indirizzata a Pietro Leopoldo di un ambizioso progetto di *restauratio* del vero significato e degli originari strumenti operativi della Riforma delle comunità. Un programma che, ancora una volta, avrebbe dovuto fondarsi sui reali bisogni e sui concreti interessi degli abitanti delle singole realtà locali.

Di qui il progetto di eseguire un'indagine complessiva sulle modalità con cui la Riforma del 1774 era stata recepita e – soprattutto – disattesa dalle singole comunità locali, così da ricostruire «tutto ciò che dai negozi passati per le loro mani crederanno, che possa aver dato luogo a deviare tanto da parte del Governo, come da parte delle Comunità dallo spirito, e dalle mire de' Regolamenti Comunitativi, acciò la R.A.V. possa giudicare della felice, o infelice riuscita di quest'opera insigne nel suo benefico governo, e procedere ai quei Provvedimenti, che occorressero»<sup>7</sup>.

Alla metà degli anni Ottanta arrivava dunque il momento del *redde rationem* per una Riforma che, nonostante le ambiziose premesse, sembrava aver mancato molti dei suoi scopi fondamentali. Se i suoi principi promotori e i concreti dispositivi regolamentari sono stati al centro di un discreto numero di studi, ben poco si sa, ancora oggi, delle concrete e specifiche modalità con cui essa trovò applicazione nelle diverse realtà subregionali e locali del Granducato<sup>8</sup>. Al netto di pochi casi di studio emblematici, limitati perlopiù ai centri cittadini più importanti, rimane quasi inesplorata la portata di una legislazione che andava a modificare assetti di governo ormai cristallizzati in comunità di estensione e rilevanza minore, e che pure rappresentavano il nucleo duro da cui avrebbe dovuto svilupparsi il nuovo sistema di amministrazione<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> ASFi, *Carte Gianni*, b. 45, ins. 535.

<sup>7</sup> Ivi.

<sup>8</sup> Oltre agli studi soprarichiamati, per un inquadramento generale della Riforma del 1774 cfr. almeno A. Anzilotti, *Decentramento amministrativo e riforma municipale in Toscana sotto Pietro Leopoldo*, Firenze, Lumachi, 1910; D. Marrara, *Nobiltà e proprietà fondiaria nelle riforme municipali del Settecento toscano*, «Nuova Antologia», CXI (1976), pp. 385-391.

<sup>9</sup> Per il primo versante cfr. l'esempio emblematico di Prato, studiato da Franco Angiolini: *Il ceto dominante a Prato nell'età moderna*, Edizioni Varo, Pisa 1984. L'applicazione della riforma comunitativa, che suscitò scontri e proteste e portò alla negoziazione di strategie compromissorie che in parte si allontanavano dalla norma dei Regolamenti generali per tentare di rappacificare gli animi, è analizzata, in particolare, al secondo paragrafo del capitolo VII:

Non potendo offrire una mappatura generale delle comunità del Granducato, l'area del Mugello costituisce un ottimo punto di osservazione. Essa permette infatti di restituire un affresco capace levarsi al di là del caso della singola comunità, discernendo affinità e rotture tra realtà locali confinanti ma distinte<sup>10</sup>.

Caratterizzate da un assetto corografico e socioeconomico variegato, ma simile in alcune delle sue caratteristiche fondamentali – come un commercio fondato sull'attività agricola, sul pascolo e sullo sfruttamento delle risorse boschive – le comunità della regione del Mugello si connotano per la vasta diffusione di una piccola proprietà locale e del sistema mezzadrale gestito da proprietari fiorentini<sup>11</sup>. Una frammentazione della proprietà che tende ad aumentare pro-

*La riforma comunitativa* (pp. 117-125). Tra i rari studi dedicati a comunità non cittadine cfr. A. Contini, *Ceto di governo locale e riforma comunitativa in Val di Nievole*, in *Una politica per le Terme: Montecatini e la Val di Nievole nelle riforme di Pietro Leopoldo*, Siena, Periccioli, 1985, pp. 240-275; F. Martelli, *Cittadini, nobiltà e riforma comunitativa a Pescia*, in *ivi*, pp. 110-132; F. Mineccia, *La pietra e la città. Famiglie artigiane e identità urbana a Fiesole dal XVI al XIX secolo*, Firenze, Giunta regionale Toscana, Venezia, Marsilio, 1996 (in particolare il paragrafo 4 del capitolo III: *La svolta del 1774. Riforma comunitativa e fine dell'autogoverno cittadino*, pp. 146-152); G. Pansini, *Le comunità della Lunigiana e la riforma comunale di Pietro Leopoldo*, «Cronaca e storia di Val di Magra», IV (1975), 1, pp. 99-113; G. B. Ravenni, *Per lo studio della riforma comunitativa di Pietro Leopoldo. Venticinque anni di vita amministrativa di una comunità del suburbio fiorentino: Bagno a Ripoli*, «Ricerche storiche, rivista semestrale del Centro piombinese di studi storici», IX (1979), 1, pp. 29-67; A. Zagli, *Il lago e la comunità: storia di Bientina, un castello di pescatori nella Toscana moderna*, Firenze, Edizioni Polistampa, 2001 (in particolare i capitoli V – *Potere, famiglia, parentela* – e VI – *I processi di cambiamento tra XVIII e XIX secolo*).

<sup>10</sup> Per un quadro generale sull'estensione e i confini delle diverse realtà sotto esame cfr. la quarta sezione dell'Appendice documentaria: *Carte geografiche delle comunità del Mugello prima e dopo la rottura del 1774*.

<sup>11</sup> Una panoramica storica sulle diverse comunità del Mugello è offerta dal recentissimo *Il Mugello dal Medioevo al Novecento. Storia e identità di una terra toscana*, a cura di G. Pinto, e V. Vestri, Firenze, Olschki, 2024. Cfr. inoltre L. Calzolari, e G. C. Romby, *Il Mugello, la Val di Sieve e l'Alto Mugello. Dal periodo comunale all'età contemporanea: la definizione dell'organizzazione territoriale e dei valori storici del paesaggio*, in *Immagini del Mugello. La Terra dei Medici*, Firenze, Alinari, 1990, pp. 15-27; L. Rombai, e L. Calzolari, *Mugello, Val di Sieve e Romagna toscana. La subregione del Mugello, della Romagna toscana e della Val di Sieve: caratteri geografici, ambientali e paesistici*, in L. Rombai, e R. Stopani, *Il Mugello la Val di Sieve e la Romagna toscana. Territorio, storia e viaggi*, Firenze, Edizioni Polistampa, 2009, pp. 13-69. Offre un'interessante visione praticamente contemporanea ai fenomeni in esame G. M. Brocchi, *Descrizione della provincia del Mugello con la carta geografica del medesimo*, Firenze, Stamperia d'Anton Maria Albizzini, 1748. Per una descrizione fisica della regione cfr. L. Chini, *Storia antica e moderna del Mugello*, 4 voll., Firenze, G. Carnesecchi e figli, 1875-1876, vol. I, pp. 3-21. Per le caratteristiche storiche dei singoli insediamenti costituisce tuttora un riferimento ineludibile E. Repetti, *Dizionario storico geografico e fisico della Toscana*, 6 voll. Firenze, presso l'autore e editore, 1833-1846, *ad vocem*. Rappresenta una preziosa riproposizione moderna dell'approccio complessivo adottato da Repetti F. Bertini, *Le comunità toscane al tempo del Risorgimento. Dizionario storico*, Livorno, Debate Editore, 2016. Un ricco prospetto bibliografico riferito a questa regione è riportato in G. Barbieri, e R. Nutini, *Il nobile contado. Guida bibliografica alla conoscenza della Provincia di Firenze*, Milano, FrancoAngeli, 2002, pp. 49-53.

porzionalmente all'altitudine del territorio, rendendo ancora meno rilevante la proprietà forestiera: «Alle quote più alte il sistema mezzadrile non riesce più a sostenersi e con esso l'azienda contadina stabile che lascia il posto alla piccola possidenza coltivatrice a carattere precario, non autosufficiente e imperniata su una base fondiaria frammentata e composita»<sup>12</sup>.

Un'area generalmente favorevole, nelle parole del celebre Repetti, allo sviluppo economico: «sia per temperatura di clima, sia per amene, docili e numerose colline che ne ricoprono la valle, sia per la variata ed ubertosa coltura, per le gigantesche piante di querci che fiancheggiano le tante strade rotabili in ogni direzione; per produzioni di frutta d'ogni genere ricchissima; per le popolose terre, per le magnifiche ville signorili»<sup>13</sup>. Caratteristiche che avrebbero dovuto favorire l'emergere e l'affermarsi di una classe piuttosto larga di proprietari-amministratori, comunque in rottura coi diversi criteri d'appartenenza alla base dei ceti dirigenti locali, basati, come noto, sulla nozione di originarietà – ovvero su un legame idealmente ancestrale con la comunità – piuttosto che su quella, assai più volatile, della proprietà.

Occorre certamente distinguere le diverse aree ricomprese sotto la generica indicazione del Mugello. Lo stesso Repetti considerava vera parte costitutiva della regione solo 5 delle 10 comunità qui analizzate (Barberino, Borgo, San Piero a Sieve, Scarperia e Vicchio<sup>14</sup>). Rimanevano fuori Dicomano, San Godenzo e le tre comunità della cosiddetta Romagna toscana (Firenzuola, Marradi e Palazzuolo), caratterizzate da un paesaggio più montuoso e meno favorevole alla coltivazione.

Ma non è tutto: nell'obiettivo di indagare non solo l'applicazione di una delle misure più rappresentative del riformismo settecentesco, ma i concreti dispositivi di (auto)governo locale, le comunità del Mugello si rivelano un caso di studio particolarmente emblematico in quanto, al netto delle richiamate affinità strutturali, si dividono tra località appartenenti al Contado fiorentino e realtà facenti parte del Distretto<sup>15</sup>. Una divisione amministrativa secolare da cui deri-

<sup>12</sup> C. Pazzagli, *La terra delle città. Le campagne toscane nell'Ottocento*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1992, p. 60. Dalle caratteristiche del territorio deriva anche la localizzazione sparsa e irregolare delle proprietà votate all'autosufficienza: «Di norma i contadini vivono nei centri abitati e coltivano un certo numero di appezzamenti separati e distanti tra loro, caratterizzati da qualità di coltura differenti. È la stessa natura montuosa del terreno con i suoi rapidi sbalzi di quota a determinare tale caratteristica frammentarietà delle coltivazioni e del paesaggio agrario. L'ulivo non può salire sui terreni più elevati sui quali vegeta la vite, che a sua volta non è in grado di competere con il grano e gli altri cereali. Sono questi i motivi per cui l'azienda contadina montana, nella misura in cui tende all'autosufficienza produttiva e alimentare, viene a essere costituita da appezzamenti di terreno situati a quote differenti e dunque distanti tra loro». *Ibidem*.

<sup>13</sup> Repetti, «Mugello», in *Dizionario geografico*, cit., vol. III, p. 626.

<sup>14</sup> L'autore aggiungeva il Piviere di Vaglia, che però la Riforma avrebbe aggregato all'interno della nuova comunità di San Piero a Sieve.

<sup>15</sup> Delle dieci comunità esaminate, facevano parte del Contado: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio. Appartenevano

vavano, al momento del varo della Riforma, due legislazioni generali differenti: mentre le prime erano inquadrate dal *Regolamento* del 23 maggio 1774, la nuova organizzazione amministrativa delle comunità del Distretto veniva fissata dal *Regolamento generale* del 29 settembre successivo<sup>16</sup>. Pur condividendo i principi ispiratori della manovra, i due Regolamenti quadro differivano sensibilmente per quanto riguardava le norme specifiche per la composizione delle nuove magistrature e per le modalità di fissazione della nuova Tassa di Redenzione, che avrebbe dovuto sostituire i diversi generi di imposte precedentemente esatte dal centro<sup>17</sup>. Le tre comunità mugellane del Distretto (Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio) consentono così di confrontare le dinamiche innescate da due organizzazioni differenti in comunità limitrofe e, allo stesso tempo, permettono di indagare le conseguenze della Riforma in territori di confine del Granducato, divisi dalla Romagna dalla catena appenninica e quindi potenzialmente più soggette ad eludere le direttive fiorentine.

In ultimo, il campione selezionato si presenta particolarmente emblematico per il ruolo pionieristico che una delle comunità sotto esame, Borgo San Lorenzo, ricoprì all'interno della nuova legislazione comunitativa<sup>18</sup>. Come vedremo nel dettaglio, il Regolamento particolare per Borgo San Lorenzo sarebbe stato presentato come il *testo pilota* per le comunità del Contado; esattamente come quello, precedente, di Volterra aveva rappresentato la guida su cui sviluppare i regolamenti per le comunità del Distretto<sup>19</sup>.

invece al Distretto le comunità di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. Per le evoluzioni storiche del sistema amministrativo dell'area cfr. L. Rombai, *L'evoluzione dell'assetto amministrativo*, in *Mugello dal Medioevo al Novecento*, cit., pp. 1-27. Per le importanti ripercussioni che tale divisione amministrativa avrebbe avuto nella modalità di organizzazione della Riforma cfr. *infra*, capitolo I: *Tra generale e locale: la duplice natura dei Regolamenti*.

<sup>16</sup> Il *Regolamento generale per le comunità del Contado fiorentino* è riportato in versione integrale in *Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, vol. VI, Firenze, Stamperia Granducale, 1776, doc. CXLI. Quello relativo al Distretto è invece riprodotto nel volume VII della stessa raccolta (doc. V). Ai due Regolamenti generali relativi al fiorentino seguiva il Regolamento per la provincia pisana (17 giugno 1776). Lo Stato di Siena sarebbe stato al centro di due diversi regolamenti: uno per la provincia superiore (2 giugno 1777) e uno per la provincia inferiore (17 marzo 1783). Per una panoramica generale della legislazione regolamentaria a partire dal caso fiorentino cfr. A. Chiavistelli, *Il Comune di Pietro Leopoldo: il Regolamento per la Comunità di Firenze del 20 novembre 1781*, «Annali di Storia di Firenze», I (2006), pp. 181-206.

<sup>17</sup> L'introduzione della Tassa di Redenzione costituiva, di per sé, un fondamentale momento di rottura e uno strumento di modernizzazione, segnando il passaggio ad una fiscalità generale. Come è possibile vedere dall'Appendice documentaria (sezione II: *Regolamenti locali delle comunità del Mugello*), tale imposizione era costituita da una serie di spese di numero e consistenza variabili a seconda della singola comunità.

<sup>18</sup> Per una panoramica storica della comunità in epoca moderna cfr. F. Martelli, *La «Firenze del Mugello»? Borgo San Lorenzo e il Mugello in epoca moderna (XVI-XVIII secolo). Evoluzione economica e dinamiche territoriali*, in *Mugello dal Medioevo al Novecento*, cit., pp. 149-69.

<sup>19</sup> Cfr. Mannori, *Lo Stato del Granduca*, cit., p. 181; Sordi, *L'amministrazione illuminata*, cit., pp. 136 sgg.

All'interno del campione di comunità preso in esame, si tenterà dunque di indagare l'applicazione della Riforma a partire dalla «ispezione generale» promossa da Gianni, ma interrogandone i risultati come una particolare costruzione storica e non prendendoli, acriticamente, come un resoconto fedele del reale stato delle cose. L'indagine sistematica del 1787 avrebbe infatti poggiato sui diversi *report* offerti dai singoli cancellieri, che, come comprensibile, avevano tutto l'interesse a sminuire, se non proprio a nascondere, ogni violazione o diatriba relativa all'applicazione della Riforma nella rispettiva comunità. L'indagine interna della vita delle nuove magistrature nelle comunità in esame mostrerà un panorama decisamente diverso dai risultati ufficiali dell'indagine, ovvero una pratica di governo connotata da una generale tendenza ad una tacita, ma frequente, disapplicazione dei capisaldi della Riforma.

L'analisi riguarderà, soprattutto, i criteri di composizione dei nuovi ceti dirigenti, che si sarebbero rivelati variabili anche per i contesti in cui essi erano fissati dalla regolamentazione generale. Nel caso delle comunità del Contado, era infatti il *Regolamento generale* del 23 maggio 1774 a stabilire i requisiti per poter accedere alla prima istituzione pubblica locale: il Magistrato comunitativo. Oltre al possesso di beni stabili «descritti o non descritti ai rispettivi Campioni o Tomi di Decimino delle loro Comunità» ubicati nel territorio comunitativo a prescindere dalla residenza del proprietario (art. VI), veniva fissata una soglia minima di censo, che portava ad escludere dall'imborsazione chi non possedesse nel medesimo territorio della comunità «almeno tanti beni stabili da contribuire sulla rendita de' medesimi in proporzione di un fiorino di Decima o lira di Decimino»<sup>20</sup>. Diverso il caso delle comunità del Distretto, per le quali il *Regolamento generale* prevedeva un'organizzazione in buona parte autonoma della composizione e dei criteri di accesso alle rispettive istituzioni pubbliche: «Tanto la Magistratura che il Consiglio generale saranno composti di quel numero, e qualità di soggetti, che Comunità per Comunità sarà prescritto nei Regolamenti Locali volendo che tanto i Residenti nella Magistratura, quanto quelli nel Consiglio generale abbiano tutti indistintamente Voto eguale nelle loro Deliberazioni, e partiti»<sup>21</sup>.

A partire dalle evidenti continuità con specifici usi e consuetudini relativi agli ordinamenti precedenti, prima ancora di esaminare le pratiche amministrative favorite dalla rottura del 1774, sarà dunque necessario, tanto per le comunità del Contado quanto per quelle del Distretto, concentrarsi su una 'preistoria della Riforma', ricostruendo i meccanismi di composizione dei singoli Regolamenti particolari e mettendoli a confronto con gli Statuti precedenti di ogni comunità.

In secondo luogo, si tenterà di leggere dietro alle diverse strategie di applicazione e violazione della Riforma l'emersione – o la conservazione – di particolari criteri d'identità civica e di appartenenza alla singola comunità, che a lungo avevano rappresentato il principale criterio per ascendere alle cariche pubbliche

<sup>20</sup> *Regolamento generale per le comunità del Contado*, cit., artt. VI-VII.

<sup>21</sup> *Regolamento generale per le comunità del Distretto*, in *Bandi, e ordini*, cit., vol. VII, doc. V, art. II.

locali. La storia delle deviazioni della Riforma nell'area mugellana si configurerà, quindi, come una storia delle rispettive evoluzioni culturali e sociali inerenti ad una rottura non ridotta alla dimensione strettamente istituzionale, ma direttamente collegata al tessuto sociale dei microcosmi comunitativi, che avrebbe dovuto condurre – nelle intenzioni dei promotori – a sostituire la comunità degli originari con una comunità di proprietari, «accomunati dal solo interesse alla “tutela delle cose pubbliche”»<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Sulla difficile transizione di matrice ideologica e istituzionale che riguardò la gestione del territorio e la concezione stessa del suo governo tra XVIII e XIX secolo cfr. L. Mannori, *Dall'autonomia all'autoamministrazione: legicentrismo e comunità locali tra Sette e Ottocento*, in *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica*, Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998), Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory, 2001, pp. 389-420: p. 394. Il progetto di un'omogenizzazione delle amministrazioni locali ha in realtà una genesi molto più antica della sua effettiva messa in pratica, come dimostra M. Verga, *Tra Sei e Settecento: un'«età delle pre-riforme»?*, «Storica», I (1995), pp. 89-121.